

	STATUTO	
	"LOVELIFE - APS"	
	ART. 1 - Denominazione e sede	ALLEGATO "A"
	È costituita, un'associazione denominata "LoveLife - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.	Rep. 202918/20513 del 24 novembre 2022
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.	
	Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello	
	statuto.	
	L'associazione "LoveLife - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione LoveLife, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	
	ART. 2 - Sede	
	L'Associazione LoveLife ha sede legale nel Comune di Perugia (PG), Via dei Glicini n. 71, e potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Puglia e sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Il cambio di sede non comporta modifica statutaria se effettuato all'interno del comune.	
	ART. 3 - Finalità	
	L'Associazione LoveLife è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla coesione sociale e alla cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il riconoscimento delle diversità come forma di arricchimento delle comunità, valorizzando il pieno sviluppo della persona, il suo potenziale di crescita autonoma e di integrazione culturale e sociale. A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art.6 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi. L'Associazione LoveLife non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.	
	L'Associazione LoveLife esercita come sua principale atti-	

	vità la promozione, senza scopo di lucro, della salute e del benessere sessuale e riproduttivo di persone, minori o adulte, con o senza disabilità. Le attività di promozione di una vita sessuale responsabile, sicura e soddisfacente sono basate su una visione positiva della sessualità umana e una comprensione dei complessi fattori che determinano il comportamento sessuale umano. Per salute sessuale, l'Associazione LoveLife intende l'integrazione degli aspetti somatici, emotivi, intellettuali e sociali dell'essere sessuale in modi che arricchiscono positivamente e che migliorano la personalità, la comunicazione e l'amore.	
	Inoltre, l'Associazione LoveLife fa propri, persegue e promuove le definizioni, gli scopi e le azioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riguardanti i suoi pronunciamenti e azioni relativi alla salute e al benessere sessuale, alla salute riproduttiva, al sesso, nonché ai diritti ad essi connessi come il diritto al piacere. Questi comprendono il diritto di tutte le persone, libere da coercizione, discriminazione e violenza, a:	
	- il più alto standard raggiungibile di salute sessuale, compreso l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva;	
	- cercare, ricevere e trasmettere informazioni relative alla sessualità;	
	- educazione alla sessualità;	
	- rispettare l'integrità corporea;	
	- scegliere il proprio partner;	
	- azioni di contrasto alla discriminazione di genere, orientamento ed espressione;	
	- decidere se essere sessualmente attivi o meno;	
	- relazioni sessuali consensuali;	
	- matrimonio consensuale;	
	- decidere se e quando avere figli;	
	- perseguire una vita sessuale soddisfacente, sicura e piacevole;	
	- esprimere un'identità di genere che può non coincidere con il sesso assegnato alla nascita.	
	In riferimento a ciò che viene considerato "sano" nello sviluppo e perseguimento di una salute sessuale, l'Associazione LoveLife fa proprio quanto affermato dalla OMS, secondo cui "sano" è da ritenersi vario non solo da una generazione all'altra, da una società all'altra e tra uomini e donne, ma anche all'interno di uno stesso individuo. Siccome lo sviluppo sessuale avviene nel corso della vita, tuttavia, lo stato di salute dell'adulto appare strettamente legato alle esperienze vissute durante l'adolescenza, che è ritenuta il periodo cruciale di transizione verso l'età adulta e il punto di partenza per la salute sessuale in età avanzata. Per questo l'Associazione LoveLife promuoverà iniziative rivolte principalmente alla promozione dello sviluppo cognitivo, af-	

	fettivo e relazionale riguardanti i processi decisionali, l'identità di genere lo sviluppo fisico degli adolescenti e, in genere, dei minori.	
	In particolare, l'Associazione LoveLife promuove servizi di consulenza psicoeducativa per la salute sessuale e la gestione della masturbazione rivolti a genitori, educatori, caregiver e ai ragazzi e alle ragazze con o senza disabilità per gestire la masturbazione e il ciclo mestruale, per prepararsi al menarca e alla pubertà, per vivere una relazione affettiva e sessuale. È ferma convinzione dei costituenti l'Associazione LoveLife che nessuna menomazione, per quanto grave, può togliere la capacità di avere una relazione affettiva e romantica, di vivere l'amore e di sperimentare l'attrazione tra due persone o di vedersi negato il diritto al piacere.	
	L'Associazione LoveLife svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 7 del presente statuto.	
	L'Associazione LoveLife, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.	
	ART. 4 - Durata La durata dell'Associazione LoveLife è illimitata.	
	Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente Statuto.	
	Titolo II Attività esercitate	
	ART. 5 - Le attività dell'Associazione LoveLife L'Associazione LoveLife esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 del presente statuto:	
	- Attività di interesse generale; - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale; - Attività di raccolta fondi.	
	Art. 6 - Attività di interesse generale Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione LoveLife esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	c) promuove e incentiva il dibattito e l'azione pubblica e i-	

	stituzionale in merito al welfare di comunità e alle prati-	
	che di mutuo aiuto e solidarietà, anche attraverso la crea-	
	zione di reti di enti e associazioni per favorire lo svilup-	
	po di comunità solidali e accoglienti;	
	d) favorisce il benessere psicologico e sociale della perso-	
	na e dei gruppi sociali;	
	e) costruisce e valorizza reti di comunità in grado di incen-	
	tivare la rigenerazione urbana attraverso un approccio non	
	repressivo e inclusivo delle marginalità e vulnerabilità so-	
	ciali, la riqualificazione dal basso e la valorizzazione dei	
	beni comuni. Attraverso processi partecipativi e collettivi,	
	promuove la salute globale e l'inclusione sociale;	
	f) aderisce ad organismi locali, nazionali e internazionali	
	e collabora con soggetti pubblici e privati che perseguano	
	le medesime finalità solidaristiche ed umanitarie per lo	
	svolgimento delle attività sociali;	
	g) promuove e sostiene attività ed iniziative nell'ambito	
	della solidarietà sociale con particolare attenzione alla	
	promozione, organizzazione e gestione di attività sociali,	
	culturali e formative;	
	h) promuove, diffonde e pratica ogni attività culturale, ar-	
	tistica, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di	
	favorire i contatti fra soci in special modo il benessere	
	psico-fisico attraverso l'arte, la cultura, il teatro, il tu-	
	rismo sociale, le attività sportive e motorie, intese come	
	metodo di conoscenza di se stessi e in stretta relazione con	
	altre manifestazioni artistiche e socio-culturali;	
	i) istituisce e gestisce attività per l'avvio, l'aggiornamen-	
	to ed il perfezionamento per le attività di promozione socia-	
	le a tutti i livelli, corsi di formazione e qualificazione	
	per operatori sanitari, sociali, sociosanitari, sportivi, ar-	
	tistico culturali e turistici;	
	j) svolge le attività di promozione ed espressione cultura-	
	le, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di cresci-	
	ta civile, organizzate anche all'interno delle strutture edu-	
	cative e scolastiche; l'ampliamento dei luoghi e delle occa-	
	sioni ludiche, artistiche, sportive, ricreative e di socia-	
	lità;	
	k) promuove il riconoscimento dei diritti, dei principi di u-	
	guaglianza, di pari dignità sociale per la creazione di una	
	cultura attenta al superamento delle discriminazioni, la pro-	
	mozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educa-	
	zione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della co-	
	municazione attraverso la creazione e la gestione di piatta-	
	forme digitali e la promozione dell'inclusione digitale;	
	l) promuove attività e politiche di difesa e di sostegno del-	
	le persone con disabilità;	
	m) promuove il turismo sociale, rurale e sostenibile come	
	forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza	
	tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare	

	dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;	
	n) promuove la mobilità e gli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;	
	o) organizza e/o gestisce spettacoli, festival, rassegne e concorsi artistici ovvero teatrali, cinematografici, musicali e letterari;	
	p) promuove la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché delle culture popolari e tradizionali, delle lingue locali, etniche e nazionali;	
	q) promuove ed organizza manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali culturali e artistici e per la valorizzazione del proprio territorio;	
	r) provvede alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, culturale, teatrale e sportivo;	
	s) stipula contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi sociali e culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;	
	t) realizza servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.).	
	L'associazione si propone altresì di svolgere in favore dei propri soci e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:	
	- interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione, recupero del benessere, e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola, della società e degli ambienti di lavoro dei soggetti vulnerabili e con l'obiettivo di pervenire alla tutela della salute globale,	
	- supporto, anche in strutture organizzate del territorio, attraverso servizi di ascolto e sostegno psicologico, etnopsicologico, sostegno genitoriale, telefonia sociale, mediazione familiare, orientamento, counseling e bilancio delle competenze a favore delle fasce sociali deboli,	
	- attività all'interno dei servizi sociosanitari pubblici o convenzionati o attività complementari e integrate con i suddetti servizi che favoriscano l'accesso alla Salute, attraverso la rimozione degli ostacoli sociali, culturali o economici,	
	- progetti di audit interno dei servizi sociosanitari incen-	

	trati, in particolare, sulle tematiche della Salute Globale, la Medicina delle Migrazioni e la Medicina della Povertà;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:	
	- educazione alla salute, con una particolare attenzione alla sessualità e all'affettività come forma di prevenzione sociale e sanitaria, al fine di favorire lo sviluppo di una identità sessuale responsabile, consapevole e non violenta;	
	- promozione, progettazione e organizzazione di convegni, seminari, giornate formative e informative, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, iniziative di confronto e sensibilizzazione sui temi inerenti alle finalità dell'Associazione LoveLife;	
	- organizzazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza, per operatori dell'area sociale e per l'area dei servizi alla persona, con particolare riferimento alle Direttive Regionali relative alla formazione autofinanziata, alle misure formative del Piano Operativo Regionale e Nazionale (P.O.R. e P.O.N.) e bandi europei per la formazione;	
	- collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;	
	- organizzazione, d'intesa e/o in partenariato con soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, stage, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi delle leggi vigenti;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante la realizzazione delle seguenti azioni:	
	- promozione e sviluppo di studi, analisi, ricerca, sui temi inerenti alle finalità dell'Associazione LoveLife, con una particolare attenzione alle nuove forme di disagio giovanile e disfunzionalità nelle relazioni familiari, sociali e istituzionali, al mondo carcerario, alla violenza maschile contro le donne, all'immigrazione al femminile, alla salute globale, alla medicina delle migrazioni e della povertà e allo sfruttamento lavorativo;	
	- costituzione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, di uno o più centri o spazi di documentazione con funzione di osservatorio sui temi inerenti alle finalità associative;	

	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:	
	- impiego di attività artistico-espressive ai fini dello sviluppo dell'identità, dell'autonomia dei soggetti svantaggiati, dell'accrescimento delle capacità relazionali e della partecipazione attiva alla vita collettiva;	
	- creazione e fruizione di attività culturali finalizzate alla crescita del benessere personale e collettivo;	
	- promozione dell'aggregazione giovanile a sostegno dell'incontro/confronto tra pari, rafforzamento dell'io e dell'io con l'altro, interazione con l'alterità, comprensione e gestione della sfera emotiva;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, all'educazione permanente e al successo formativo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:	
	- promozione del benessere globale ed integrato dei minori socialmente fragili attraverso pratiche di inclusione attiva, attività socioeducative ed interventi di <i>peer-education</i> in ottica preventiva ai fenomeni di isolamento sociale e dinamiche di bullismo;	
	- creazione di opportunità educative informali e non formali complementari all'educazione formale;	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti, composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, mediante la gestione, diretta e associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie, educative, sociosanitarie e socio-assistenziali destinate a soggetti vulnerabili;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:	
	- organizzazione di corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri;	
	- realizzazione di sportelli informativi, in particolare, so-	

	ciosanitari-culturale, sostegno etnopsicologico e psicologi-	
	co, di orientamento al lavoro;	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività di media-	
	zione interculturale e linguistica;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	
	teresse generale a norma del presente articolo;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non-violenza e della difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	Legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la realizzazione	
	delle seguenti azioni:	
	- promozione di attività che favoriscano la sicurezza di in-	
	dividui che scelgano di denunciare condizioni di sfruttamen-	
	to, in particolare lavorativo e sessuale;	
	- promozione della nascita di progetti di auto-reddito da	
	parte di associazioni e gruppi di soggetti provenienti da ca-	
	tegorie a rischio di sfruttamento lavorativo;	
	- promozione dell'ascolto protetto, anche attraverso l'atti-	
	vazione di centri di ascolto o attività di <i>outreach</i> , delle	
	categorie vulnerabili, con una particolare attenzione ai sog-	
	getti a rischio di sfruttamento sessuale e lavorativo e alle	
	vittime di violenza;	
	- promozione, incentivazione e supporto per la messa in rete	
	di pratiche di mutuo soccorso, mutuo aiuto al fine di favori-	
	re lo sviluppo di comunità solidali;	
	- promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo di	
	progetti attuativi di misure alternative alla pena detentiva;	
	- promozione di attività di reinserimento sociale degli ex	
	detenuti;	
	- promozione di buone prassi e iniziative per il superamento	
	degli stereotipi di genere;	
	- promozione, informazione, sensibilizzazione alla tutela	
	dei diritti dei minori con particolare attenzione al diritto	
	allo studio e al diritto al gioco;	
	- realizzazione di attività a sostegno di politiche per le	
	pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di ge-	
	nere e di orientamento sessuale;	
	- realizzazione di attività finalizzate al contrasto della	
	violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza delle	
	donne vittime di violenza e dei loro figli, anche attraverso	
	lo sviluppo di forme di auto-aiuto;	

	Art. 7 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione	
	LoveLife, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della Legge	
	25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero	
	dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:	
	a) la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene	
	svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR	
	e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del Decreto Legislativo 117/2017;	
	b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017;	
	c) organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutari;	
	d) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;	
	e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;	
	f) organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;	
	g) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;	
	h) organizzazione e promozione di eventi musicali, organizzazione di eventi culturali e musicali;	
	i) organizzazione e promozione di workshop e seminari pubblici, privati di carattere sociale e/o scientifico;	
	j) organizzazione e promozione di servizio di ristoro, bar e intrattenimento/divertimento in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017;	
	k) organizzazione e promozione di eventi di incontro intellettuale, scientifico, sociale e di scambio culturale che coinvolga anche popolazione svantaggiate e che promuova l'integrazione.	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione	
	LoveLife inoltre, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislati-	

	vo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza	
	attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 6 e 7 del presente statu-	
	to, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigen-	
	te. In particolare, esercita attività commerciali marginali	
	e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari	
	e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimen-	
	to degli scopi associativi consentita agli enti senza fini	
	di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.	
	L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è de-	
	mandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione LoveLife.	
	Art. 8 - Attività di raccolta fondi	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-	
	rale, l'Associazione LoveLife può esercitare anche attività	
	di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79	
	del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni,	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e con-	
	tributi di natura non corrispettiva.	
	L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occa-	
	sionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore	
	o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,	
	ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma or-	
	ganizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o ser-	
	vizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ter-	
	zi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei princi-	
	pi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto dispo-	
	sto dalla normativa vigente.	
	Art. 9 - Gestione delle attività organizzate	
	Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestio-	
	ne sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia	
	di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifi-	
	ci obiettivi, per la gestione diretta di determinati servi-	
	zi, l'Associazione LoveLife può collaborare con altri enti	
	del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con	
	soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi	
	accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire,	
	e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni,	
	Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere	
	strumentale senza fini di lucro.	
	Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che	
	si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie	
	e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avva-	
	le in modo prevalente dell'attività di volontariato dei pro-	
	pri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione Lo-	
	veLife può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autono-	
	mo o di lavoro dipendente.	
	I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli	

		associati, anche in forma indiretta.	
	L'Associazione LoveLife è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.		
	Durante la vita dell'Associazione LoveLife non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.		
	Art. 10 - Apporto dei volontari		
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione LoveLife, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione LoveLife. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione LoveLife, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione LoveLife iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.		
	Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione LoveLife può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.		
	Titolo III Funzionamento		
	Art. 11 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale		
	L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.		
	Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle		

	finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 8 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione LoveLife ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione LoveLife almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Eventuali residui di bilancio saranno destinati: - il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature e strutture.	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.	
	Art. 12 - Informativa sociale	
	Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione LoveLife o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione LoveLife è costituito:	
	- dai beni mobili e immobili di proprietà;	
	- dalle eccedenze degli esercizi annuali;	
	- da donazioni, erogazioni, lasciti;	
	- da quote di partecipazioni societarie;	
	- da obbligazioni e altri titoli pubblici;	
	- dal fondo di riserva;	

	- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	L'Associazione LoveLife può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati ai sensi dell'art 36 D. Lgs. 117/2017.	
	Art. 14 - Fonti di finanziamento	
	Le fonti di finanziamento dell'Associazione LoveLife sono costituite:	
	- dalle quote annuali di tesseramento dei soci; - dai proventi della gestione del patrimonio;	
	- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto;	
	- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;	
	- dalle attività di raccolta fondi; - dai contributi di soci e di altre persone fisiche;	
	- dai contributi di Enti Pubblici e privati; - dalle convenzioni con Enti Pubblici;	
	- dalle erogazioni liberali; - dai titoli di solidarietà;	
	- da sponsorizzazioni; - da attività commerciali marginali.	
	Art. 15 - Libri sociali	

	L'Associazione LoveLife si dota dei libri sociali obbligato-	
	ri previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Asso-	
	ciazione LoveLife deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Diretti-	
	vo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri orga-	
	ni associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferisco-	
	no;	
	- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i	
	volontari che svolgono la loro attività in maniera continua-	
	tiva. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche	
	con modalità elettroniche. Tutti gli associati in regola con	
	il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare	
	i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove	
	sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Con-	
	siglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle delibera-	
	zioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Asso-	
	ciazione LoveLife, che provvederà a rilasciarla entro 7 (set-	
	te) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Art. 16 - Revisione legale dei Conti	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei	
	soci deve nominare un revisore legale dei conti o una so-	
	cietà di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.	
	Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di con-	
	trollo di cui all'articolo 26 del presente statuto, sia com-	
	posto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Titolo IV I Soci	
	Art. 17 - Adesione all'Associazione LoveLife	
	L'Associazione LoveLife non dispone limitazioni con riferi-	
	mento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura	
	in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertan-	
	to aderire all'Associazione LoveLife, diventandone soci, tut-	
	te le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza	
	scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità,	
	che accettano le regole del presente statuto, del regolamen-	
	to se previsto, e dello Statuto dell'Ente di promozione so-	
	cio-sportiva cui l'Associazione LoveLife aderisce, e che par-	
	tecipano alle attività dell'Associazione LoveLife con la lo-	
	ro opera, con le loro competenze e conoscenze, condividendo-	
	ne le attività ed i progetti e contribuendo a realizzare gli	
	scopi che l'Associazione LoveLife si prefigge. Il numero de-	

	gli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Per aderire all'Associazione LoveLife, si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.	
	Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.	
	In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta.	
	Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.	
	Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso dall'organo di amministrazione il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.	
	L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione LoveLife.	
	La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione LoveLife, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.	
	Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.	
	Le modalità e le condizioni di Associazione LoveLife e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,	

		sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. Ci	
		sono 3 (tre) categorie di soci:	
		- <u>ordinari</u> : sono coloro che versano la quota di iscrizione	
		annualmente stabilita dall'Assemblea;	
		- <u>sostenitori</u> : sono coloro che oltre alla quota ordinaria, e-	
		rogano contribuzioni volontarie straordinarie;	
		- <u>benemeriti</u> : sono persone nominate tali dall'Assemblea per	
		meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione Love-	
		Life.	
		Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota as-	
		sociativa è intrasmissibile.	
		Art. 18 - Diritti dei soci	
		I soci hanno diritto:	
		a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associa-	
		zione LoveLife, nonché a partecipare alle attività e alle ma-	
		nifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in ge-	
		nera, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazio-	
		ni che esse comportano;	
		b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e conven-	
		zioni legate al possesso della tessera sociale;	
		c) a frequentare i locali dell'Associazione LoveLife;	
		d) a partecipare alle assemblee purché iscritti da almeno	
		tre mesi nel libro degli associati;	
		e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;	
		f) ad approvare i bilanci;	
		g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli	
		stessi purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli as-	
		sociati;	
		h) a prendere visione dei libri sociali;	
		i) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
		documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.	
		È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrati-	
		vi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto al-	
		l'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggioren-	
		ni in regola con il tesseramento e con il versamento delle	
		quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il	
		diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino	
		ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne	
		esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclu-	
		sivamente all'elettorato attivo.	
		Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere elet-	
		ti a far parte degli organi sociali.	
		Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti	
		all'Associazione LoveLife sono rappresentati in assemblea	
		dal loro legale rappresentante.	
		Art. 19 - Doveri dei soci	
		I soci sono tenuti:	
		a) a sostenere le finalità dell'Associazione LoveLife;	
		b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
		liberazioni assunte dagli organi associativi;	

	c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione LoveLife;	
	d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione LoveLife e/o derivanti dall'attività svolta;	
	e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione LoveLife e/o della Federazione sportiva, degli Enti di Promozione socio-sportiva cui l'Associazione LoveLife aderisce;	
	f) a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Art. 20 - Perdita della qualifica di associato	
	I soci perdono la qualifica di associato:	
	a) per dimissioni;	
	b) per scioglimento volontario dell'Associazione LoveLife;	
	c) per decesso;	
	d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;	
	e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione LoveLife in conseguenza di gravi infrazioni alle norme ed ai regolamenti dell'Associazione LoveLife.	
	Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, alla sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione LoveLife.	
	Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.	
	L'associato può sempre recedere dall'Associazione LoveLife. Chi intende recedere dall'Associazione LoveLife deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione LoveLife.	
	In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.	
	Titolo V Organi dell'Associazione LoveLife	
	Art. 21 - Organi Sociali	

	Sono Organi dell'Associazione LoveLife:	
	- L'Assemblea Sociale;	
	- Il Consiglio Direttivo;	
	- Il Presidente.	
	Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo se disposto dalla legge o dall'Assemblea.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e assolute a totale titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione LoveLife non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Art. 22 - L'Assemblea Sociale	
	È il massimo organo dell'Associazione LoveLife e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.	
	È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione LoveLife.	
	Le convocazioni, con libertà di mezzi inviati al recapito risultante dal libro dei soci, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento.	
	In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.	
	Quale Assemblea ordinaria:	
	a) approva entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;	
	b) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;	
	c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione LoveLife;	
	d) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) delibera sull'esclusione degli associati;	
	g) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del	

		giorno.	
	Sia in via ordinaria che straordinaria:		
	a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;		
	b) approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;		
	c) nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;		
	d) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;		
	e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;		
	f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;		
	g) delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;		
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione LoveLife;		
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;		
	j) delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.		
	In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.		
	I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.		
	Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio palese, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni posso-		

	no essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.	
	Art. 23 – Il Consiglio Direttivo	
	È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:	
	a) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;	
	b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;	
	c) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;	
	d) assegna gli incarichi di lavoro;	
	e) approva i programmi di Attività;	
	f) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;	
	g) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;	
	h) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;	
	i) delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione LoveLife, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;	
	j) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.	
	Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione LoveLife, che lo presiede, entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di nor-	

	ma ogni 2 (due) mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni	
	qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza	
	dei soci aventi diritto al voto, o 1/3 (un terzo) dei membri	
	del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale	
	provvederà alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal-	
	la richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quin-	
	dici) giorni. Le convocazioni devono essere effettuate a mez-	
	zo avviso affisso nella sede sociale, anche tramite fax, rac-	
	comandata A/R, e-mail, da recapitarsi almeno 5 (cinque) gior-	
	ni prima della data della riunione, contenente ordine del	
	giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di	
	convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di	
	preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteci-	
	pano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di o-	
	gni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e	
	sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunion-	
	e, vengono conservati agli atti.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi	
	membri il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione LoveLife.	
	Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo	
	Presidente.	
	Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni	
	all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggio-	
	ranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo deve chiederne l'iscri-	
	zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le	
	modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consi-	
	glio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rap-	
	presentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscrit-	
	te nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non	
	si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di	
	interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'ar-	
	ticolo 2475-ter del codice civile.	
	ART. 24 - Presidente	
	È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione	
	LoveLife. Dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'as-	
	semblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche socia-	
	li, ed è rieleggibile senza un limite di mandati. Il Presi-	
	dente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea	
	sociale non approva il bilancio d'esercizio.	
	Ha la rappresentanza legale dell'Associazione LoveLife e,	
	nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di or-	
	dinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio	
	Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazio-	
	ne.	
	Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice-	

		presidenti.	
	Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.		
	Il Tesoriere dell'Associazione LoveLife cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione LoveLife, lo schedario dei soci, il tesseramento dei medesimi, è custode del Patrimonio dell'Associazione LoveLife e ne esige le rendite, le quote e le oblazioni, è delegato dal Presidente all'esecuzione dei pagamenti e di tutti gli adempimenti sia sul c/c sociale compresa la sua apertura e sia verso i terzi. Al Segretario spettano i compiti e le funzioni di assistenza al Presidente nonché ogni altro compito e funzione che gli sarà attribuita dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto. Il Segretario è responsabile delle esecuzioni, delle determinazioni degli Organi statutari e redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci.		
	Art. 25 - Organo di Controllo		
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.		
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.		
	L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.		
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi		

	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere	
	riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del-	
	l'organo di controllo.	
	Titolo VI Disposizioni varie e finali	
	Art. 26 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore	
	L'Associazione LoveLife si iscrive nel Registro Unico del	
	Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto	
	Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il	
	proprio legale rappresentante o la rete associativa cui ade-	
	risce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello	
	stesso decreto nonché la propria natura di ente non commer-	
	ciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso de-	
	creto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche	
	alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla	
	normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione LoveLi-	
	fe indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza	
	e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizio-	
	ne.	
	Art. 27 - Rimandi al codice civile e alle leggi di settore	
	Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non ricondu-	
	cibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'As-	
	semblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.	
	Art. 28 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associa-	
	zione LoveLife	
	L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fu-	
	sione e la scissione dell'Associazione LoveLife ai sensi del-	
	l'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum deliberativo	
	è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche sta-	
	tutarie.	
	ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione LoveLife e	
	la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le dispo-	
	sizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole	
	di almeno tre quarti degli associati.	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo	
	è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,	
	ad altri Enti del Terzo Settore.	
	In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e ri-	
	serve ai soci.	
	A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori.	
	Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessa-	
	rio per la validità dell'Assemblea.	
	ART. 30 - Disposizioni finali	
	Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente	
	statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice ci-	
	vile e dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare si	
	fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in mate-	

